



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO SINDACALE N. 7 del 01-06-2022

OGGETTO: NOMINA DEL DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE (ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS. N. 81/2008)

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;

Richiamato il disposto dell'art. 2, comma 1 – lett. b), del suddetto Testo Unico che definisce come «*datore di lavoro*»: *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*

Visti gli artt. 17 e 18 del citato d.lgs. n. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del "datore di lavoro" e dei dirigenti e/o responsabili;

Evidenziato che le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano non solo al personale ed alle strutture comunali ma anche al Corpo dei Volontari della Protezione Civile comunale con riferimento a tre disposizioni fondamentali:

1. l'art. 3, comma 3*bis*, del D. Lgs. n. 81/2008, in forza del quale le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
2. il Decreto Interministeriale di attuazione del 13.04.2011;
3. il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12.01.2012;

e in base alle disposizioni del D.I.M. del 13.04.2001, l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore opera esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura

superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

Evidenziato, al riguardo, che il Corpo dei Volontari della Protezione Civile risulta essere un nucleo che, in accordo alle proprie finalità, obiettivi ed operatività, dipende direttamente dall'organo di vertice del Comune (Sindaco);

Considerato che il D.lgs. n. 81/2008 chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - del T.U.E.L., spetta al Sindaco la nomina del datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L. e dallo Statuto comunale;

Dato atto che al datore di lavoro viene assegnata, in sede di definizione del Piano esecutivo di gestione, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;

Dato atto che il datore di lavoro dovrà:

a) provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, scelto tra personale del Comune o esterno all'Ente, avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008;

b) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;

c) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'ente provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui/loro propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai Dirigenti di ogni singolo settore e/o ai Responsabili di Servizio, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

Dato atto che il datore di lavoro potrà, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1 del medesimo articolo;

Dato atto, altresì, che spettano direttamente al datore di lavoro gli obblighi in materia di sicurezza di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, detti obblighi sono compresi nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze organizzative e direzionali loro conferite in base al vigente ordinamento;

Ritenuto opportuno definire in maniera più corrispondente alla struttura organizzativa comunale l'organizzazione della sicurezza e della salute sul lavoro attuando i meccanismi previsti dalla normativa vigente tra cui la delega a "dirigenti" e "preposti di funzioni attuative" in materia di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, fermo restando gli obblighi datoriali non delegabili;

Dato atto che l'individuazione del datore di lavoro non può prescindere dall'articolazione organizzativa dell'Ente e che, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile con l'ambiente di lavoro, si ritiene di dover individuare un unico datore di lavoro in funzione delle specifiche competenze, dei connessi poteri gerarchici e/o di iniziativa e dei relativi poteri decisionali e di spesa;

Evidenziato che a far data dal 01.06.2022, con decreto sindacale n. 4 del 11.05.2022 è stato nominato Dirigente del Settore IV "Urbanistica-Ambiente-Attività Produttive", l'Arch. Marco Di Stefano, con decorrenza dal 01.06.2022, a decorrere dalla predetta data, gli è stato conferito anche l'incarico ad interim per la direzione del Settore V "Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio", la cui posizione dirigenziale è attualmente priva di titolare;

Ritenuto di individuare, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun Dirigente e/o Responsabile di Servizio

comunale relativamente al Settore e/o al Servizio di competenza, in quelle di cui all'art. 18 - comma 1 - del D.Lgs. n. 81/2008, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di lavoro;

Ritenuta la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statuarie e regolamentari dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

DECRETA

- 1) Di nominare quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data odierna, il dirigente del IV Settore – l'Arch. Marco Di Stefano – fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio della funzione;
- 2) Di precisare che al su indicato dirigente sono affidate anche le funzioni che attengono al Corpo comunale dei Volontari della Protezione Civile in relazione alle sole disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 che si applicano ai suddetti volontari, fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio della funzione;
- 3) Di incaricare l'Arch. Marco Di Stefano, per quanto necessario in relazione alla struttura organizzativa e lavorativa dell'Amministrazione Comunale nonché dei luoghi di lavoro ad essa facenti capo, ad adempiere alle obbligazioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm., nonché a tutti gli altri obblighi specifici ad esso ascritti nei Titoli specifici del soprarichiamato decreto;
- 4) Di incaricare il su indicato dirigente ad adempiere alle obbligazioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm., nonché a tutti gli altri obblighi specifici ad esso ascritti nei Titoli specifici del soprarichiamato decreto;
- 5) Di stabilire che con l'individuazione del datore di lavoro rimane confermato che i Dirigenti del Comune e/o di Responsabili di P.O., in qualità di "preposti", saranno responsabili dello svolgimento delle singole attività nell'ambito del Settore e/o del Servizio di propria competenza e che dovranno essere adeguatamente formati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, per quanto concerne le proprie specifiche funzioni e responsabilità con l'obbligo di segnalazione dei problemi al datore di lavoro;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente i precedenti analoghi provvedimenti che devono intendersi decaduti con decorrenza dalla data odierna.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a mezzo di notifica all'Arch. Marco Di Stefano e sia inserito nel suo fascicolo personale;
- sia reso noto a mezzo notifica a tutti i Dirigenti ed ai Responsabili di P.O. dell'Ente, per presa conoscenza delle specifiche competenze loro attribuite e degli adempimenti conseguenti;

- sia trasmesso esclusivamente per via informatica al Segretario Generale e alle R.S.U. aziendali;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- sia comunicato alle OO.SS..

Albano Laziale, 01-06-2022

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005